CITTA' di COPERTINO

Provincia di Lecce

Regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nell'Area Pedonale Urbana

Licenziato dalla Commissione Consiliare permanente AffariIstituzionali – revisione Statuto e Regolamento, nella seduta del 24.11.2020.

APPROVATO CON DELIBERAZIONECONSILIAREN._____DEL

IN VIGOREDAL_____

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELL'AREA PEDONALE URBANA

INDICE

Art. 1 –Oggetto del Regolamento

Art. 2 –Identificazione dell'Area Pedonale Urbana

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 –Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

Art. 5 –Permessi di transito – Principi generali

Art. 6–Permessi – Rilascio e validità

Art. 7–Permessi tipologie

Art. 8–Verifica e revoca delle autorizzazioni

Art. 9–Contenuto delle autorizzazioni

Art. 10–Modifiche in corso di validità ed ipotesi di smarrimento o furto

Art. 11–Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni

Art. 12–Veicoli ammessi al transito in APU

Art. 13–Titolari di passo carrabile e possessori di posto auto

Art. 14 - Disabili

Art. 15–Veicoli autorizzati all'accesso per effettuare il carico/scarico di cose nello stallo installato in A.P.U.

Art. 16 - Mezzi con massa a pieno carico maggiore, minore o uguale a 3,5 t

Art. 17–Situazioni di emergenza

Art. 18–Sanzioni

Art. 19 - Norme transitorie e finali

Art. 1 –Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la circolazione e la sosta nell'ambito dell'Area Pedonale Urbana istituita nel Comune di Copertino, ai sensi del c. 9 dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada.

In particolare il regolamento disciplina le modalità, i periodi e gli orari di accesso, transito e sosta, le categorie di utenti autorizzati nonché la tipologia e le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nell'APU, in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale volti a contenere la circolazione dei veicoli per tutelare i pedoni, tenendo conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale ed artistico.

L'ingresso e la circolazione dei veicoli nelle zone appresso indicate sarà controllato anche da apparecchiature elettroniche che, confrontando le targhe dei veicoli transitati con quelle preventivamente autorizzate ed incluse nella banca dati, individuerà i trasgressori, a carico dei quali verrà avviato il procedimento sanzionatorio previsto dal Codice della Strada.

Art. 2 – Identificazione dell'Area Pedonale Urbana

La zona interessata dall'istituzione dell'Area Pedonale Urbana è la seguente:

- **Piazza Castello così come ricompresa tra l'arco di San Giuseppe fino all'intersezione con Via Madonna delle Grazie, l'intersezione con Via Regina Elena e l'intersezione con Via Margherita di Savoia e Via Crispi;**

Il varco elettronico dell'Area Pedonale Urbana sarà installato in corrispondenza della strada carrabile in corrispondenza dell'Arco dedicato a San Giuseppe da Copertino e verrà utilizzato come varco d'entrata e d'uscita.

Art. 3 - Definizioni

Nel presente regolamento si intende per:

A. **RESIDENTE** colui/ei per cui l'iter amministrativo di concessione della residenza si sia ultimato favorevolmente;

B. **DIMORANTE**colui/ei che non è residente anagraficamente nel Comune e stabilisce la sua dimora abituale presso una civile abitazione in qualità di proprietario o, in alternativa, a seguito di contratto d'affitto registrato o dichiarazione di comodato d'uso dell'abitazione registrata, validi per tutto il periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione. L'abitualità della dimora dovrà essere dimostrata mediante produzione di fatture di somministrazione di energia elettrica e/o acqua e/o gas intestate al richiedente che attestino per l'appunto, l'utilizzo dell'immobile;

C. **NUCLEO FAMILIARE** un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti nella stessa unità immobiliare;

D. **VEICOLO**

a) **Per le persone fisiche:** i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicoli aziendale;

b) **Per le persone giuridiche:** i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato o che siano ad altro titolo a disposizione della società in base ad annotazione sul libretto di circolazione del veicolo;

c) **I motoveicoli** così come definiti dall'art. 53 del C.d.S. sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, agli autoveicoli;

d) **I ciclomotori** così come definiti dall'art. 52 del C.d.S. sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, agli autoveicoli;

E. **AUTORIZZAZIONE O PERMESSO**: il titolo che autorizza, per il mezzo richiesto, il transito e/o la sosta per effettuare operazioni di carico/scarico nell'Area Pedonale Urbana. Un'autorizzazione è associata ad un unico veicolo. La stessa è registrata in apposite banche dati accessibili dagli operatori di Polizia Locale che effettuano i controlli sul territorio;

F. **RINNOVO**: la possibilità, nei casi previsti dal presente regolamento, di poter estendere la validità temporale dell'autorizzazione dichiarando il mantenimento delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio;

Art. 4 – Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

Nell'A.P.U. il transito e la sosta sono permanentemente (h 24) vietati a tutti i veicoli eccetto quelli di seguito autorizzati.

La Giunta Comunale con apposita Deliberazione stabilirà le fasce orarie ed i giorni (feriali e/o festivi) in cui consentire l'accesso per la tipologia di veicoli ricompresi nell'art. 15 del presente regolamento.

I veicoli autorizzati a transitare all'interno dell'Area Pedonale Urbana dovranno rispettare la segnaletica apposta in loco e in ogni caso:

a) Circolare a passo d'uomo;

b) Sostare a motore spento durante l'orario consentito di carico/scarico cose, esclusivamente per eseguire tali operazioni, per il tempo previsto per queste ultime dal presente regolamento;

c) Circolare senza costituire pericolo o intralcio per la circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;

d) L'accesso e l'uscita dall'A.P.U. dovrà avvenire esclusivamente dall'unico varco elettronico previsto in corrispondenza dell'Arco di San Giuseppe da Copertino;

Il controllo dell'accesso nella A.P.U. sarà controllato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe autorizzate (Lista Bianca), rileverà automaticamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del Codice della Strada.

Art. 5 – Permessi di transito – Principi generali

I permessi di transito consistono in un contrassegno (pass) da esporre in maniera visibile sul parabrezza anteriore dei veicoli.

I permessi dovranno essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali saranno stati rilasciati. L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio ne comporterà la revoca. In tal caso gli operatori di Polizia Locale provvederanno direttamente al ritiro del permesso del veicolo sanzionato. Analoga revoca verrà disposta nel caso di utilizzo di un permesso di cui sia stato dichiarato lo smarrimento dal titolare.

Ai veicoli non autorizzati saranno vietati l'accesso e la sosta.

Ai veicoli autorizzati,limitatamente a determinati periodi temporali,potrà essere vietato l'accesso e la sosta oppure accesso e sosta potranno essere vietati in orari diversi da quelli consentiti.

Le autorizzazioni avranno validità per il tempo indicato e le stesse potranno essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento. Alla scadenza del permesso il titolare dello stesso dovrà restituirlo al Comando di Polizia Locale.

Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è il titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale che per perdita dei requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al CdS, senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte del Corpo di Polizia Locale.

Art. 6 – Permessi – Rilascio e validità

Le autorizzazioni permanenti verranno rilasciate entro 20 gg, quelle temporanee entro 15 gg., quelle per l'accesso giornaliero e i permessi provvisori con validità oraria, entro 5gg, dalla data di acquisizione delle stesse istanzeinviate dall'interessato,tramite posta elettronica all'indirizzopec:pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it utilizzando apposita modulistica disponibile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino.

Il Comando di Polizia Locale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna tipologia, provvederà al rilascio del permesso. In ogni caso, **il Comando si riserva di procedere a verifiche delle autodichiarazioni prodotte dagli istanti, all'esito delle quali, accertata l'eventuale insussistenza dei requisiti, non provvederà al rilascio del titolo richiesto, rimanendo impregiudicata l'applicazione delle sanzioni anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.**

Le istanze incomplete potranno essere regolarizzate entro 30 gg dalla richiesta d'integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intenderà concluso.

Il Comando di Polizia Locale fornirà direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, dovrà essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica. Sarà richiesta la presentazione di copia di un documento di identità. Sarà ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da fotocopia di un documento di identità.

Art. 7 – Permessi tipologie

Le autorizzazioni permanenti, in relazione alla durata della loro validità, si distingueranno in **permanenti** e **temporanee**. Potranno essere rilasciati anche **titoli giornalieri** per la circolazione in A.P.U. e **permessi provvisori con validità oraria nonché permessi straordinari**.

a) **Autorizzazioni permanenti:**

   Le autorizzazioni permanentiavranno una validità superiore ai 90 gg. e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni;

b) **Autorizzazioni temporanee:**

   Le autorizzazioni temporanee avranno una validità fino a 90 gg e saranno rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per quelle definitive, ma per requisiti che permangono limitatamente a periodi temporali ristretti. Qualora allo scadere

della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richiederà una proroga, egli potrà ottenerla, entro 15gg prima della scadenza, inoltrando ulteriore istanza;

c) Titolo per l'accesso giornaliero

I titoli giornalieri saranno rilasciati nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie dei permessi definitivi. Avranno validità temporale limitata al giorno a cui faranno riferimento. Potranno essere rilasciati permessi giornalieri a titolo dies *per allestimento di manifestazioni autorizzate dalle autorità competenti, per carico e scarico di effetti personali da effettuarsi con autoveicoli diversi da quelli autorizzati, per il trasporto di persone anziane, ecc.*

d) **Permessi provvisori con validità oraria**

Permessi provvisori con modalità oraria potranno essere rilasciati tramite istanza inviata a mezzo pecall'indirizzo di posta elettronica: pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it ogni qualvolta si dovessero presentare circostanze particolari e giustificabili, anche fuori dagli orari normalmente consentiti. Nel caso in cuila necessità per medici e veterinari di effettuare con urgenza una visita domiciliare all'interno dell'APU, non consenta di inviare preventivamente una pec, come sopra specificato, il conducente medico e veterinario potrà dimostrare, entro le 72 ore successive, l'impossibilità di evitare il transito mediante comunicazione successiva da inviare sempre via pec all'indirizzo di posta elettronica pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it, accompagnata dalla copia della fattura e/o certificazione medica che attesti il reale esercizio dell'attività di libero professionista o di medico curante nel giorno e nell'ora dell'avvenuto ingresso all'interno dell'APU.

e) Permessi straordinari

La Polizia Locale sarà legittimata a valutare richieste di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati, sempre che le stesse siano motivate e finalizzate a soddisfare esigenze non altrimenti soddisfacibili e corredate dell'eventuale documentazione atta a comprovare le motivazioni asserite. Tali permessi potranno essere rilasciati tramite istanza inviata a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica: pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it

Art. 8 – Verifica e revoca delle autorizzazioni

Il Corpo di Polizia Locale si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più le condizioni per il mantenimento dei permessi, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

Il titolare del permesso avrà l'obbligo di comunicare al Comando di Polizia Locale tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca del permesso e, in caso di perdita definitiva dei requisiti, avrà l'obbligo di restituire al Comando di Polizia Locale il relativo contrassegno.

Art. 9 – Contenuto delle autorizzazioni

Le autorizzazioni, opportunamente numerate, dovranno contenere gli elementi innanzi indicati:

a) Data di rilascio e di scadenza;

b) Dati identificativi del veicolo autorizzato;

c) Tipologia di autorizzazione;

d) Prescrizioni per il transito e l'eventuale sosta;

Art. 10 – Modifiche in corso di validità ed ipotesi di smarrimento o furto

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione dovessero verificarsi variazioni che comportino la necessità di cambio di contrassegno (es. sostituzione del veicolo autorizzato, deterioramento del contrassegno ecc….) il titolare dovrà presentare istanza al Comando di Polizia Locale, allegando l'autorizzazione originale ed i documenti necessari (es. Nuova carta di circolazione) al fine di ottenere il nuovo titolo.

In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno (pass), sarà necessario, al fine di ottenerne uno nuovo, produrre copia della denuncia di smarrimento o furto.

Nel caso in cui non sarà possibile immediatamente la consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di un permesso temporaneo.

L'amministrazione potrà apportare modifiche alle fasce orarie di accesso all'APU con apposita ordinanza sindacale.

Art. 11– Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo dell'A.P.U. Tali dati vengono trattati e conservati nel rispetto delle normative in tema di privacy.

Tutte le autorizzazioni dovranno sempre accompagnare il veicolo ed essere esibite alla richiesta degli operatori che espletano il servizio di polizia stradale.

I contrassegni dovranno essere sempre esposti, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, sul lato anteriore del veicolo.

Il venir meno di uno o più requisiti che abbiano determinato il rilascio del permesso ne provoca la decadenza. Il titolare del permesso ha l'obbligo di restituire il permesso alla scadenza della validità o comunque alla perdita dei requisiti, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento. Tale obbligo, in caso di decesso del titolare sussiste anche a carico degli eredi.

Art. 12 – Veicoli ammessi al transito in APU

Saranno autorizzati a circolare e sostare nell'Area Pedonale Urbana senza rilascio di alcun contrassegno i seguenti veicoli:

a) Veicoli a servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco ecc..) caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza per servizi d'istituto;

b) Veicoli di pronto soccorso quali ambulanze**in servizio di emergenza**, caratterizzati dai colori di istituto;

c) Veicoli in servizio antincendio **in servizio di emergenza**, caratterizzati dai colori d'istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;

Saranno autorizzati a circolare nell'Area Pedonale Urbana senza rilascio di alcun contrassegno, *salvo che per necessità contingenti non vengano adottati provvedimenti restrittivi anche nei confronti di tali categorie:*

d) Veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;

e) Velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando sia di intralcio o pericolo per i pedoni;

Tali veicoli (fatta eccezione per i velocipedi) saranno tenuti a comunicare le targhe da autorizzare al fine di consentire l'inserimento nella cosiddetta "lista bianca". Tale procedura non sarà necessaria per i veicoli muniti di stemma/logo istituzionale nella parte retrostante del mezzo. In caso di servizio di emergenza e di impossibilità alla comunicazione preventiva, sarà possibile effettuare comunicazione successiva entro le 72 ore per evitare la procedura sanzionatoria da inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica: ***pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it***.

Sono ammesse alla circolazione all'interno della A.P.U., **previa autorizzazione**, le sotto indicate categorie di veicoli, *salvo che per necessità contingenti non vengano adottati provvedimenti restrittivi anche nei confronti di tali categorie,* con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:

f) Veicoli al servizio dei disabili, titolari del contrassegno disabili rilasciato ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992 che debbano accompagnare o prelevare gli stessi (soggetti ad autorizzazione **per il solo transito**) come disciplinato nel seguente art. 14;
g) Veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti e sgombero neve appositamente attrezzati per le suddette finalità che comunque dovranno avere peso a pieno carico non superiore a 3,5 t (soggetti ad autorizzazione);
h) Veicoli appartenenti a residenti dimoranti o non residenti o non dimoranti, comunque possessori di un box auto autorizzato con apposito passo carrabile rilasciato dal Comune (soggetti ad autorizzazione **per il solo transito**);
i) Veicoli di società di pubblico servizio in prestazioni di emergenza (Enel, Gestori telefonici, AQP ecc.);
j) Veicoli per traslochi e/o operazioni presso cantieri edili e stradali (soggetti ad autorizzazione temporanea, previa acquisizione parere dell'U.T.C.);
k) Veicoli per trasporti funebri, matrimoni, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche e altre necessità non previste nel presente Regolamento (soggetti ad autorizzazione temporanea);
l) Veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico/scarico, connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento d spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico nell'area pedonale o anche laddove necessario, all'interno del Castello (soggetti ad autorizzazione temporanea);
m) Veicoli autorizzati al carico/scarico di cose così come previsto nel successivo art. 15 del presente Regolamento;

Non verranno di regola accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. Tuttavia, la Polizia Locale è legittimata a valutare richieste di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati, sempre che le stesse siano motivate e finalizzate a soddisfare esigenze non altrimenti soddisfacibili e corredate dell'eventuale documentazione atta a comprovare le motivazioni asserite.

Art. 13 – Titolari di passo carrabile e possessori di posto auto

I possessori di box auto, titolari di passo carrabile all'interno della A.P.U. hanno diritto ad un permesso di solo transito per il raggiungimento dell'area privata dotata di passo carrabile rilasciato dal Comune di Copertino.

Per l'inserimento delle targhe dei veicoli da ricoverare o da prelevare dai suddetti box auto delle persone residenti, dimoranti o non residenti nell'A.P.U. occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino, allegando:

- Copia del documento di identità del richiedente;
- Copia della carta di circolazione dei veicoli;
- Autocertificazione con la quale si dichiari dati anagrafici, codice fiscale del richiedente e di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione, nello specifico proprietà o, in alternativa, a seguito di contratto d'affitto registrato o dichiarazione di comodato d'uso registrato del box auto, validi per tutto il periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione;
- Copia dei documenti catastali riguardanti il box auto regolarmente autorizzato per quell'uso;
- Copia dell'autorizzazione di passo carrabile rilasciata dal Comune di Copertino;

Art. 14 - Disabili

Occorre distinguere tra disabili residenti nel Comune di Copertino e disabili non residenti nel Comune.

a) **Disabili residenti o dimoranti nel Comune di Copertino:**
   I veicoli al servizio dei soggetti con deambulazione sensibilmente ridotta o impedita residenti o dimoranti nel Comune di Copertino potranno transitare nell'A.P.U.solo per accompagnare o prelevare gli stessi soggetti quindi per il solo transito purché i predetti soggetti siano muniti del certificato unico disabili europeo. Tuttavia, per l'accesso al varco controllato elettronicamente l'interessato, qualora sia residente nel Comune di Copertino, dovrà fare istanza al Comando di Polizia Locale al fine di ottenere l'inserimento della targa dell'auto utilizzata dalla persona disabile nella cd. "**lista bianca**". L'inserimento della targa nella lista bianca perdurerà per il periodo di validità del contrassegno, pertanto per un periodo che non potrà comunque superare i cinque anni, fermo restando la possibilità di chiedere un ulteriore inserimento una volta ottenuto un nuovo contrassegno in corso di validità.

   Per l'inserimento della targa del veicolo a servizio della persona munita di contrassegno invalidi occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino, allegando:

   - Copia del documento di identità del richiedente;
   - Copia della carta di circolazione del veicolo al servizio del disabile;
   - Copia del contrassegno per disabili;
   - Autocertificazione con la quale si dichiari dati anagrafici, codice fiscale del richiedente e di possedere i requisiti per il rilascio della tipologia di autorizzazione;

Per ciascun richiedente verrà accreditato un solo veicolo.

Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questo intestati.

b) Disabili non residenti nel Comune di Copertino:

I veicoli al servizio dei soggetti con deambulazione sensibilmente ridotta o impedita non residenti nel Comune di Copertino potranno transitare nell'A.P.U. solo per accompagnare o prelevare gli stessi soggetti quindi per il solo transito purché i predetti soggetti siano muniti del certificato unico disabili europeo. Tuttavia, per l'accesso al varco controllato elettronicamente l'interessato dovrà fare istanza al Comando di Polizia Locale al fine di ottenere l'inserimento della targa dell'auto utilizzata dalla persona disabile nella cd. "**lista bianca**".

Per l'inserimento della targa del veicolo a servizio della persona munita di contrassegno invalidi occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino, allegando:

- Copia del documento di identità del richiedente;
- Copia della carta di circolazione del veicolo al servizio del disabile;
- Copia del contrassegno per disabili;
- Autocertificazione con la quale si dichiari dati anagrafici, codice fiscale del richiedente e di possedere i requisiti per il rilascio della tipologia di autorizzazione;

I titolari di pass invalidi non residenti nel Comune di Copertino, qualora non abbiano provveduto alla comunicazione degli estremi dell'auto a loro servizio per ottenere l'inserimento nella "Lista Bianca" avranno la possibilità di comunicare entro 72 ore l'avvenuto accesso nell'A.P.U. con apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale da inviare a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica ***pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it***.

Il modulo di dichiarazione di transito sarà reperibile sul sito istituzionale del Comune di Copertino, unitamente a tutte le informazioni relative all'accesso nella Z.T.L. delle persone diversamente abili.

Per ciascun richiedente verrà accreditato un solo veicolo.

Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questo intestati, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo.

Il Comando di Polizia Locale sarà autorizzato a rilasciare permessi giornalieri di transito richiesti dai titolari di contrassegno per disabili, qualora il titolare del contrassegno sia a bordo del veicolo stesso.

Art. 15–Veicoli autorizzati all'accesso per effettuare il carico/scarico di cose.

A. Residenti o dimoranti nell'A.P.U.

Previo rilascio di apposita autorizzazione dal Comando di Polizia Locale, i veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, appartenenti ai residenti o dimoranti nell'A.P.U., nelle fasce orarie stabilite secondo quanto previsto dall'art. 4 c. 2 del presente regolamento (ad

eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro) potranno sostare per un massimo di 30 minuti che saranno conteggiati a partire dal passaggio del veicolo dal varco direzione entrata fino al passaggio del veicolo dallo stesso varco in direzione uscita, solo per effettuare operazioni di carico/scarico;

B. Attività economiche ubicate in A.P.U.

Previo rilascio di apposita autorizzazione dal Comando di Polizia Locale, i veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, appartenenti ai titolari o all'impresa o al rappresentante legale p.t. di attività artigianali, commerciali, di pubblici esercizi nonché di attività ricettive ubicati nell'A.P.U., nelle fasce orarie stabilite secondo quanto previsto dall'art. 4 c. 2 del presente regolamento (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro) potranno sostare per un massimo di 30 minutiche saranno conteggiati a partire dal passaggio del veicolo dal varco direzione entrata fino al passaggio del veicolo dallo stesso varco in direzione uscita, solo per effettuare operazioni di carico/scarico, purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione.
Per ciascun richiedente verrà accreditato un solo veicolo.

C. Proprietari di immobili ubicati in A.P.U.

Previo rilascio di apposita autorizzazione dal Comando di Polizia Locale, i veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, appartenenti ai proprietari di immobili ubicati nell'A.P.U. non residenti anagraficamente in tale area, il cui immobile non risulti in uso a terzi, nelle fasce orarie stabilite secondo quanto previsto dall'art. 4 c. 2 del presente regolamento (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro) potranno sostare per un massimo di 30 minuti che saranno conteggiati a partire dal passaggio del veicolo dal varco direzione entrata fino al passaggio del veicolo dallo stesso varco in direzione uscita, solo per effettuare operazioni di carico/scarico;
Per ciascun richiedente verrà accreditato un solo veicolo.

D. Clienti attività ricettive.

I veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, taxi, o noleggio con conducente, appartenenti ai clienti delle attività ricettive presenti in A.P.U (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro) potranno accedere in A.P.U. per sostare per un massimo di 30 minuti, purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione, solo per effettuare operazioni di carico/scarico di cose (bagagli ecc.). Il titolare della struttura ricettiva, tramite l'impiego di una pagina web, potrà comunicare giornalmente al sistema di controllo telematico del varco, controllato dal Comando di Polizia Locale, i veicoli privati dei propri clienti.

Quanto disciplinato per il rilascio dei pass ai residenti o dimoranti in A.P.U. vale anche per l'effettuazione delle operazioni di carico/scarico, pertanto non è necessario il rilascio di ulteriori pass.

Art. 16 – Mezzi con massa a pieno carico maggiore o uguale a 3,5 t

La presenza di mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali deve considerarsi incompatibile con l'accesso all'A.P.U.

In presenza di grandi eventi o di particolari esigenze relative a manutenzioni ordinarie e straordinarie del tessuto urbano, il Comando di Polizia Locale, previo parere favorevole dell'U.T.C., si riserva di poter individuare specifiche deroghe da valutare volta per volta.

I titolari di autocarri e mezzi d'opera con massa a pieno carico superiore a 35 quintali che abbiano la necessità inderogabile di transitare nella A.P.U. per effettuare lavori edili potranno presentare istanza, dimostrando che le lavorazioni da effettuare non potranno essere portate a termine con l'impiego di veicoli con massa a pieno carico entro i 35 quintali, a tale istanza dovrà essere allegata la documentazione riguardante il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori (SCIA, DIA, CILA, PERMESSO DI COSTRUIRE) e nell'istruttoria, il Comando di Polizia Locale dovrà previamente acquisire il parere favorevole dell'U.T.C., altrimenti l'istanza dovrà essere rigettata.

Laddove l'autorizzazione dovesse essere rilasciata dal Comando di Polizia Locale, avrà una durata circoscritta al periodo di tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, non potrà mai avere durata indeterminata e il mezzo dovrà essere rimosso anche giornalmente, all'orario quotidiano di interruzione degli stessi, se i lavori si protrarranno per più giorni, indipendentemente dal fatto che esso abbia massa a pieno carico superiore o entro i 35 quintali (3,5 t). Le richieste dovranno essere presentate su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale del Comando di Polizia Locale.

Art. 17 – Situazioni di emergenza

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nell'Area pedonale, per motivi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva autorizzazione, entro 72 ore dall'accesso non autorizzato, l'interessato dovrà presentare a mezzo mail apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione giustificativa.

Art. 18– Sanzioni

Le autorizzazioni ed i relativi pass dovranno essere utilizzati solamente per gli scopi per i quali sono stati rilasciati e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul retro del contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della A.P.U. comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dal CdS.

L'introduzione del controllo elettronico all'accesso *andrà ad integrare il controllo effettuato dalla Polizia Locale. Pertanto è facoltà degli Operatori di Polizia Locale irrogare le sanzioni previste dal CdS o ritirare e sospendere il pass e l'autorizzazione in caso di uso non conforme al presente Regolamento.*

Fatti salvi i casi di rilevanza penale, la circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno dell'A.P.U. comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dal CdS e dal presente Regolamento.

L'uso del pass e della relativa autorizzazione implicherà l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento e non costituirà deroga alle disposizioni del Codice della Strada, alle Ordinanze Sindacali e Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.

Ferma restando l'applicazione delle norme del C.d.S. e delle sanzioni ivi previste, la violazione delle norme del presente Regolamento per TRE volte nell'arco di due anni dall'accertamento

della prima violazione darà luogo a sospensione dell'autorizzazione per mesi DUE e ciò anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria. In caso di ulteriore violazione entro il terzo anno dal primo accertamento si procederà al ritiro del permesso con divieto di rilascio per mesi SEI. In caso di ulteriore violazione entro il QUARTO anno dal primo accertamento si procederà al ritiro del permesso con divieto di rilascio per anni UNO.

E' vietata ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzativo. L'inosservanza di questa disposizione comporterà la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali. Fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita dei requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente regolamento ed al CdS senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte del Comando di Polizia Locale. La mancanza di esposizione del pass equivale a mancanza del permesso e quindi rende il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 19 – Norme transitorie e finali

Gli Operatori di Polizia Locale e tutti quelli appartenenti agli altri Corpi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del CdS, sono incaricati di vigilare sulla esatta osservanza del presente Regolamento, dando la necessaria assistenza in applicazione di quanto previsto dallo stesso e dal Codice della Strada.

Le modifiche temporanee da apportare ai provvedimenti inerenti la circolazione stradale descritti nel presente Regolamento, potranno essere istituite previa emissione di apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 7 del CdS.

Il presente Regolamento entrerà in vigore con la sua pubblicazione nelle forme di Legge. L'entrata in funzione del sistema di controllo con telecamere sarà successiva all'ottenimento delle autorizzazioni di Legge da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e secondo quanto stabilito per Legge, dopo il periodo di prova previsto per Legge e del positivo esito del collaudo tecnico.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intenderà abrogato in tutto o in parte ogni altro provvedimento con esso contrastante.

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa i dati verranno conservati nel rispetto delle norme di riservatezza per i quali, nell'ambito del Corpo di Polizia Locale, verrà nominato il responsabile della gestione e del trattamento dei dati il quale, nello specifico, vigilerà sull'utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi del Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ai fini dell'esercizio della tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile secondo le modalità previste dalla Legge.

Il Comando di Polizia Locale sarà rintracciabile per eventuali informazioni al seguente numero: 339 2900631.